

**VINCENZO  
IACOVINO**

CN = IACOVINO  
VINCENZO  
C = IT

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**

**PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI**

**SERVIZI LEGALI**

VIA E. BERLINGUERI N. 1  
CAMPOBASSO 86100  
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT. 1  
ROMA 00197  
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA  
TERMOI (CB) 86039  
TEL./FAX 0875/703440

PEC

[VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT)

E-MAIL

[VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT) [SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT](mailto:SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**GIUDIZIO N.R.G. 8280/2019**

**ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI**

*Nell'interesse di:*

**Domenica LUDIONE** (C.F. LDNDNC82R63F799Q), nata a Mugnano di Napoli (Na) e residente in Poggio Renatico (Fe), via Giuseppe Fanin n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVN61R07F391R) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

*[Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it), nonché il numero di FAX: 0874-64416];*

**- Ricorrente**

**CONTRO**

**M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

**M.I.U.R. – DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE**, in persona del legale rapp.te *p.t.*, domiciliato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

**- Resistenti**

*nonché contro*

Sig. Marco COCCIMIGLIO, residente in [REDACTED];

Sig. Emanuele BERTULLI, residente in [REDACTED];

**- Controinteressati**

**e nei confronti di**

- Dott.ssa **VALENTINA UMMARINO** (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Gracchi n. 91 presso lo studio dell'Avv. Filippo Campanile (C.F. CMPFPP73D22F839V), indirizzo PEC filippocampanile@avvocatinapoli.legalmail.it;

**- Controinteressata costituitasi in giudizio**

**di**

- Dott.ssa **GIULIA VINCIGUERRA** (C.F. [REDACTED]), nata ad [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Vinciguerra, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Stefano Infessura, 14, P. 2°, Int. 5, indirizzo di posta elettronica certificata avvmario.vinciguerra@pecavvocatifrosinone.it;

**- Controinteressata costituitasi in giudizio**

**e di**

- Dott.ri **Alessia Auriemma** nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Emanuele Bertulli nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Francesca Romana Carbone nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Marco Coccimiglio nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Angela Tiziana Di Noia nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Antonino Di Liberto nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Alessandra Giuliani nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Bernardo Maria Iannettone nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Antonella Iunti nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Enza Lucignano nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Nicola Mancinelli nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Annarita Lina Marzullo nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Azzurra Mottolese nata a [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Giuseppe Antonio Panzardi nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Giuseppe Pierro nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Filomena Pistacchio nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Giuseppe William Rossi nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Massimiliano Salvador nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Davide Sbressa nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), Veronica Tomaselli nata a [REDACTED] il [REDACTED]

(C.F. [REDACTED]), tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Gennaro Terracciano (C.F. TRRGNR60E08F839R) e dall'avv. Laura Albano (C.F. LBNLRA83S43A509T), con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, alla P.zza San Bernardo, n. 101, ove chiedono riceversi ogni eventuale notifica agli indirizzi di posta elettronica certificata gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org e lauraalbano@ordineavvocatiroma.org;

- ***Controinteressati costituitisi in giudizio***

**per l'annullamento previa sospensione**

**e concessione di misure cautelari anche monocratiche inaudita altera parte**

**in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti,**

- della D.D.G. prot. n. 1652 del 10 ottobre 2019 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 82 del 15 ottobre 2019 e sul sito internet dell'Amministrazione in pari data, mediante la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concorso bandito mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2018;
- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia, approvata con D.D.G. prot. n. 16252 del 10 ottobre 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 82 del 15 ottobre 2019 e sul sito internet dell'Amministrazione in pari data;
- del connesso elenco dei vincitori del concorso stesso, in uno con i verbali e i giudizi comminati dalla Commissione di concorso;
- del connesso elenco degli idonei del concorso stesso, in uno con i verbali e i giudizi comminati dalla Commissione di concorso;
- di tutti i verbali di correzione e valutazione del concorso e dei connessi documenti del concorso in oggetto, quali le griglie di valutazione, tutti relativi in particolare alla c.d. prova scritta, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;
- dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice, relativi alle prove orali svolte, in uno con il relativo elenco degli idonei alla prova orale;
- ove occorrer possa, dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro

stipulati, ivi incluse le contrattualizzazioni dei vincitori (e/o degli idonei) già eventualmente disposte e stipulate;

- ove occorrer possa, della Direttiva del Ministro prot. n. 1132 del 09.12.2019, pubblicata sul sito dell'Amministrazione e del concorso in data 13.12.2019, concernente i posti disponibili per l'assunzione dei candidati della graduatoria del concorso a 5 posti di dirigente amministrativo, nonché degli atti presupposti, richiamati e connessi, quali esemplificativamente ma non esaustivamente le note prot. n. 16694 del 25/11/2019 e n. 27624 del 3/12/2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con cui è stata richiesta la rimodulazione di somme già autorizzate con il D.P.C.M. del 20/8/2019, onde consentire lo scorrimento della graduatoria del concorso, nonché tutti gli atti relativi a tale scorrimento, ivi incluso, ove occorrer possa, il predetto D.P.C.M.;
- nonché per l'annullamento previa sospensione di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse della ricorrente, e/o ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto, ivi incluse le eventuali note a estremi sconosciuti, con le quali la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso pubblico in parola abbia eventualmente trasmesso all'Amministrazione l'elenco e/o la graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato;

**da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso n.r.g. 8280/2019**

nonché con conferma delle domande proposte con tale ricorso introduttivo,

*proposto per l'annullamento*

*previa sospensione cautelare anticipata da idonea cautela disposta*

*anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*

- *del D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R.;*
- *dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e*

- formazione del personale del Ministero, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente e perciò lesivo della posizione della ricorrente;*
- *del provvedimento e/o del giudizio comminato alla ricorrente da parte della Commissione esaminatrice, per mezzo del quale si è configurato il mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in oggetto, approvato con D.D.G. n. 663 del 17.04.2019 del M.I.U.R., e per causa del quale la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale;*
  - *dell'avviso pubblicato in data 16.11.2018, data successiva allo svolgimento delle prove scritte dei giorni 25 e 26 ottobre 2018, con il quale il Direttore Generale del M.I.U.R., Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ha reso noto che il giorno 13 novembre 2018, con verbale n. 12, la competente Commissione esaminatrice ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;*
  - *del verbale n. 12 del giorno 13 novembre 2018, con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha definito la griglia di valutazione che sarebbe stata adottata per l'esame delle prove scritte, nella parte in cui tale griglia non è stata adottata alla prima riunione della Commissione;*
  - *del verbale n. 2 del giorno 14.05.2018 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito di non dare luogo alla prova preselettiva prevista dal Bando;*
  - *di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto, inclusi quelli relativi in particolare alla c.d. prova scritta, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;*
  - *in parte qua, per quel che occorrer possa, della prova scritta del concorso pubblico per esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte ritenuta lesiva per la posizione della ricorrente;*
  - *in parte qua, dell'avviso di pubblicazione del diario della prova orale, a firma del D.G. del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, ad estremi sconosciuti, con il quale è stato comunicato che la prova orale del concorso in parola si sarebbe tenuta nelle date dal 27 al 31 maggio 2019;*

- in parte qua, per quel che occorrer possa e ove ritenuto necessario, della prova orale tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, in uno con ogni connesso documento o verbale;
- in parte qua, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui ha previsto la modalità di selezione dei candidati per soli esami e non per titoli ed esami;
- in parte qua, del Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II, Reclutamento e formazione del personale del Ministero, n. 283 del 19 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui, all'16, rinvia all'articolo 3 del D.M. del 10 gennaio 1996, n. 60, in riferimento alla modalità di accesso agli atti;
- in parte qua, del D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente;
- della nota prot. n. AOODGRUF 12586 del giorno 04.06.2019, di riscontro all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, nella parte in cui l'Amministrazione, anche tramite determinazione implicita, non ha consentito alla ricorrente di accedere a taluni atti e documenti del concorso, e con la quale, anche in modo implicito, è stato disposto il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;

- *allo stesso modo di cui sopra, delle note, in via solo esemplificativa e non esaustiva, prot. n. 11405 del 21.05.2019, prot. n. 9877 del 06.05.2019, così come integrata con nota n. 10591 del 14.05.2019, prot. n. 11106 del 20.05.2019, nonché dei connessi e relativi verbali, con cui l'Amministrazione, in generale, ha consentito di accedere in modo solo parziale agli atti del concorso, anche esse nella parte in cui manifestano il contegno dell'Amministrazione inteso a disporre il diniego e/o differimento dell'accesso a tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e agli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, alla conclusione della procedura concorsuale;*
- *nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;*  
*e per la condanna, in via principale, dell'Amministrazione,*  
*previa idonea cautela disposta*  
*anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*
- *a procedere all'ammissione della ricorrente, anche con riserva, alla prova orale, stabilendo all'uopo una prova suppletiva della predetta prova già tenutasi nelle date dal 27 al 31 maggio 2019, da tenersi con urgenza prima che il concorso sia definito con l'approvazione della graduatoria, al fine di salvaguardare il diritto della ricorrente a sostenere la prova orale, anche tramite convocazione con il congruo anticipo previsto da Bando;*  
*e in subordine per la condanna dell'Amministrazione,*  
*anche previa sospensione e/o ogni più idonea cautela*  
*anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.,*
- *all'annullamento della selezione concorsuale indetta con Decreto direttoriale del 19.03.2018 n. 283;*  
*e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a.,*  
*relativa al contegno dell'Amministrazione in ordine*  
*al diniego parziale o differimento dell'accesso integrale agli atti*
- *per l'integrale accesso agli atti del concorso e in particolare a tutti gli atti di rilievo per la posizione della ricorrente, ossia tutti i verbali inerenti la procedura concorsuale e gli elaborati di candidati ammessi a sostenere le prove orali.*

**e così come integrato da primo ricorso per motivi aggiunti**

*proposto per l'annullamento*  
*in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale,*

- *ove occorrer possa, della pubblicazione dei curricula vitae della Commissione e dei membri aggiunti operata dall'Amministrazione resistente in data 27.06.2019, solo all'esito delle prove orali, e dopo la proposizione del ricorso introduttivo, sul proprio sito web;*
- *ove occorrer possa, del decreto di nomina dei membri aggiunti pubblicato il 27 giugno 2019;*
- *ove occorrer possa, di tutti i provvedimenti relativi alla nomina e sostituzione della Commissione giudicatrice del concorso, già gravati con il ricorso introduttivo, quali il D.M. n. 266 del 05.04.2018 del MIUR con il quale veniva nominata la prima Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente anche alla luce dei presenti motivi aggiunti, nonché del D.M. 560 del 23.07.2018 del MIUR, con il quale venivano nominati membri componenti della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, dott.ssa Maria Maddalena Novelli e dott.ssa Rosaria Pagano, in sostituzione della dott.ssa Antonella Tozza e del dott. Stefano Versari, nella parte lesiva per la posizione della ricorrente anche alla luce dei presenti motivi aggiunti, e nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti relativi alla Commissione giudicatrice del concorso, ivi inclusi i decreti di nomina dei membri aggiunti pubblicati il 27 giugno 2019;*
- *nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove sconosciuto;*  
*e per l'accertamento*
- *dei vizi di incompatibilità, invalidanti, della composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del M.I.U.R., per come dedotto nel corpo del presente ricorso e di quello introduttivo;*

### **PREMESSA**

- 1) In riferimento al ricorso n.r.g. 8280/2019, proposto per l'annullamento degli atti epigrafati, e per le ulteriori domande di giustizia ivi spiegate e dedotte, il presente, ulteriore, ricorso per motivi aggiunti assume una duplice funzione.
- 2) Da una parte è finalizzato all'impugnativa della graduatoria approvata con D.D.G. prot. n. 1652 del 10 ottobre 2019 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, pubblicata, in uno col relativo provvedimento di approvazione, sulla Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 82 del 15 ottobre 2019, e sul sito internet dell'Amministrazione in pari data.
- 3) Dall'altra parte, e contestualmente, i presenti motivi aggiunti sono finalizzati ad avanzare domanda cautelare urgente, nei sensi che seguono, **in riferimento alle novità emerse in merito**



**al concorso e alle connesse determinazioni dell'Amministrazione, maturate negli ultimissimi giorni.**

4) Si consideri, infatti, ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti, in ordine al *periculum* del richiesto provvedimento cautelare, che:

**a.** l'Amministrazione Ministeriale resistente è stata autorizzata ad ulteriori assunzioni di dirigenti amministrativi (ultronee rispetto ai 5 posti messi a concorso) anche mediante scorrimento della graduatoria di cui al presente concorso, ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. DPCM del 20 agosto 2019 ALL., art. 4 e tabella 4);

**b.** da ultimo, le Organizzazioni sindacali hanno reso noto, proprio in data 12.12.2019, che il MIUR procederà ad ulteriori assunzioni per i dirigenti, e che verranno assunti, sempre entro questo mese di dicembre, sia i 5 vincitori che i 40 idonei della graduatoria del presente concorso (cfr. nota CGIL prot. n. 662/FP 2019 ALL.);

**c.** negli stessi termini “ampliativi” delle assunzioni relative alla graduatoria *de qua* erano già intervenuti il Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e il conseguente correlato Piano di Integrazioni adottato a seguito delle risorse finanziarie aggiuntive concesse al Ministero ai sensi dell'art. 1, co. 301, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. Piano triennale ALL. e Integrazioni prot. 7561 del 08.03.2019 ALL.), bensì non era assolutamente chiaro quale fosse la tempistica del predetto scorrimento invece oggi disposto, e neanche quale fosse la portata, visto che oggi è attestata la previsione imminente di scorrimento e assunzione di tutti gli idonei;

**d.** da ultimo, infatti, a suggello definitivo delle rinnovate e legittime esigenze cautelari della ricorrente, con “Direttiva” del Ministro prot. n. 1132 del 09.12.2019 (ALL.), pubblicata sul sito dell'Amministrazione e del concorso in data 13.12.2019, concernente i posti disponibili per l'assunzione dei candidati della graduatoria del concorso a 5 posti di dirigente amministrativo, è stato decretato che le assunzioni avverranno nei limiti e nei tempi consentiti nei decreti e nelle note di autorizzazione all'assunzione, previsti dalle norme vigenti, onde consentire, tra l'altro, “*lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al D.D.G. n. 283 del 19/3/2018 per i rimanenti 15 posti, anche mediante assunzione di 4 unità di personale presenti nella predetta, in luogo delle 4 unità previste originariamente da reclutare in graduatorie di altre amministrazioni*”; inoltre, la Direttiva decreta che i posti dirigenziali disponibili, come da tabella allegata alla Direttiva medesima, vengono individuati in n. 45 posti, esattamente quanti sono gli idonei e i vincitori (sommati) del concorso per cui è causa (cfr. pag. 4 Direttiva, “*CONSIDERATE le vacanze di posti nella dotazione organica dirigenziale di seconda fascia negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica;*

*DECRETA art 1: i posti dirigenziali non generali disponibili a conclusione del concorso a cinque posti , bandito con DDG n 283 del 19/3/2018, sono indicati dalla tabella allegata , che è parte integrante del presente decreto; n. b. da tabella il totale è 45; ALL.).*

5) D'altro canto, il pregiudizio in capo all'Amministrazione collegato alla eventuale sospensiva dello scorrimento non sussiste, in quanto i 5 “vincitori” sono stati già assunti e contrattualizzati.

6) In ragione di quanto sopra, non risultando, al momento, ancora assunti gli “idonei” del concorso *de quo* e sussistendo l'ipotesi concreta di imminente scorrimento della graduatoria, occorre un provvedimento cautelare di **sospensione della possibilità di scorrere la graduatoria e assumere nuovi candidati**, nelle more dell'espletamento dell'anelata e necessaria rivalutazione degli elaborati della ricorrente ad opera di nuova Commissione, e dell'eventuale successiva prova orale della stessa.

7) Infatti, l'odierna ricorrente aveva già domandato, per mezzo del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, sulla scorta di tutti i vizi della procedura e della valutazione ivi dedotti, di ottenere il provvedimento cautelare di ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, essendo attestato oramai che l'operato della Commissione, nei propri confronti e generalmente, fosse qualificabile come illegittimo.

8) Anticipando le conclusioni e le richieste specifiche di cui al presente ricorso per motivi aggiunti, si rappresenta sin d'ora che **tale illegittimo operato della Commissione comporta, per la ricorrente, il diritto ad ottenere una ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, in via principale.** E' giusto, cioè, che alla ricorrente sia assicurata una effettiva e regolare, legittima, *chance* di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati, alla luce di tutte le doglianze già espresse in atti precedenti proprio in ordine agli elaborati della dott.ssa Ludione, atteso che, come dimostrato in ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, la Commissione non ha operato legittimamente. Sul punto, nella sezione in diritto del ricorso introduttivo erano stati evidenziati, peraltro, i **vizi manifesti** di abnormità insiti nell'operato della Commissione (motivo VIII).

9) Peraltro la ricorrente, recentemente, dopo la pubblicazione della graduatoria, ha avuto accesso agli elaborati degli idonei e vincitori, e così si riserva di dedurre ulteriori eventuali vizi propri della medesima graduatoria, e del concorso, scaturenti dall'analisi a tutto tondo dell'operato della Commissione.

10) Sicché, in punto di *periculum*, è necessario oggi che, nelle more della ri-valutazione o ri-correzione degli elaborati, venga impedito all'Amministrazione di “scorrere” la graduatoria e assumere/contrattualizzare i candidati idonei collocati in graduatoria, ovvero vengano procrastinati tali adempimenti. E' chiaro, infatti, che se l'Amministrazione dovesse nominare nuovi vincitori

e/o contrattualizzare gli idonei in graduatoria, **l'esigenza cautelare della ricorrente, come rinnovata e necessitata per effetto delle suesposte, recentissime, determinazioni amministrative, non potrebbe più essere soddisfatta medio-tempore, nell'attesa della definizione del presente giudizio.**

11) Le suddette circostanze impongono di proporre ricorso con istanza cautelare anche *inaudita altera parte*, al fine di ottenere la sospensione cautelare immediata delle facoltà di scorrimento e contrattualizzazione di ulteriori idonei, nelle more della definizione della presente istanza cautelare, **consentendo alla ricorrente di poter trovare una situazione inalterata quanto alle assunzioni, nelle more della anelata ri-correzione o ri-valutazione delle proprie prove,** giustificata per effetto di quanto si è dedotto mediante il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, **deduzioni in questa sede riportate avverso la graduatoria definitiva in virtù, e quali vizi, di illegittimità derivata** (cfr. *infra*).

12) Tanto esposto, i provvedimenti gravati devono essere annullati, previa idonea cautela sospensiva anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

Come esposto in narrativa, la graduatoria, in uno coi relativi atti di approvazione e gli altri atti connessi, viene gravata sotto il profilo dell'illegittimità derivata, fermo restando che la ricorrente si riserva, sulla scorta dell'accesso agli elaborati degli idonei e vincitori da poco ottenuto, di dedurre ulteriori eventuali vizi propri della medesima graduatoria e del concorso, scaturenti dall'analisi a tutto tondo dell'operato della Commissione.

L'operato della Commissione, già attestatosi quale illegittimo, comporta, per la ricorrente, per tutti i motivi già esplicitati in atti anche in ordine alle prove della dott.ssa Ludione, **il diritto ad ottenere una ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, in via principale.** E' giusto, cioè, che alla ricorrente sia assicurata una effettiva e regolare, legittima, chance di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati, atteso che, come dimostrato, la Commissione non ha operato legittimamente. E tale richiesta, formulata nei precedenti ricorsi del presente giudizio, trova oggi **urgente necessità di definizione** in virtù degli ultimi atti amministrativi adottati dall'Amministrazione in riferimento allo scorrimento di graduatoria e alla previsione imminente di assunzione/contrattualizzazione di tutti gli idonei.

Ovviamente, l'odierna richiesta cautelare è pienamente motivata in virtù delle recentissime novità emerse, sicché **le deduzioni relative alla posizione giuridica soggettiva della candidata Ludione, già inserite nell'ambito del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, supportano oggi la richiesta cautelare nei sensi che seguiranno** (cfr. *infra*).

Conviene procedere con ordine.

## **I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

Il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso *de quo* ed i connessi atti (tutti epigrafati nei presenti motivi aggiunti) vanno annullati in quanto inficiati da un evidente vizio di illegittimità derivata in ragione del nesso di presupposizione/consequenzialità necessaria sussistente con i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i primi motivi aggiunti. Con ogni evidenza, infatti, l'illegittimità degli atti endoprocedimentali dell'iter concorsuale, oggetto di contestazione da parte della ricorrente, non può che ridondare i suoi effetti sugli ulteriori atti *medio-tempore* adottati, determinandone l'invalidità per le medesime ragioni giuridiche. Ne deriva quindi la necessità di estendere il giudizio anche ai provvedimenti di cui in epigrafe anche ai fini della procedibilità della domanda.

Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* che “*in materia di concorsi pubblici l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali*”.

Ne consegue che le illegittimità già dedotte del concorso e dell'esclusione della ricorrente dalla prova orale si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4858. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 aprile 2018, n. 214; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398).

Per tuziorismo difensivo e completezza di analisi, si riproducono i motivi di ricorso e le deduzioni difensive contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti, che ivi si intendano comunque espressamente, integralmente, richiamati, a seguito della rinuncia alla trattazione della istanza cautelare, non sono stati ancora trattati da codesto Ecc.mo Tribunale.

### **QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO**

***I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA NOTA COME LINEE-GUIDA “MADIA” SUI CONCORSI PUBBLICI, N. 3 DEL 24.04.2018 EMESSA DAL MINISTRO PER LA P.A., E DI DISPOSIZIONI NORMATIVE DI PARI RILIEVO. SUL MANCATO ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA.***

*Per quanto concerne il mancato esperimento della prova preselettiva è necessario procedere con una preliminare disamina della disciplina cd. “Madia”, Direttiva n. 3 del 24.04.2018 che sancisce le linee guida sulle procedure concorsuali di reclutamento nella pubblica amministrazione.*

*La norma fa parte della c.d. “Riforma Madia” della Pubblica amministrazione, D. Lgs 75/2017, finalizzata ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale da assumere.*

*Più precisamente, tra i punti più rilevanti della direttiva sono da annoverare la preferenza per il concorso unico come migliore pratica per il reclutamento di dirigenti e funzionari delle amministrazioni statali, una più puntuale definizione dei requisiti di ammissione ai concorsi, la possibilità di una preselezione più incisiva, un migliore bilanciamento tra i titoli di carriera e altri titoli, prove di esame più finalizzate alla valutazione delle competenze e della capacità di risolvere problemi che alla conoscenza teorica, commissioni di concorso neutrali e competenti, limitazione al numero degli idonei e promozione del portale del reclutamento, per monitorare i concorsi e le procedure di assunzione.*

*Uno degli articoli nevralgici delle “Linee- Guida Madia”, Direttiva n. 3 del 24.04.2018, è l’art. 4 attinente proprio alla fase di preselezione dei concorsi pubblici, secondo cui: “In presenza di un **numero elevato di candidati**, si può procedere a una preselezione. **Va segnalata l’importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione**, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: ***l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.*** Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l’indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci. ***Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze.*** Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico)”.*

*E ancora: “la preselezione dovrebbe essere rivolta a **selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire** e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere **a un multiplo del numero di posti messi a concorso**. A questo scopo, si può prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri. **In ogni caso, è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all’esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata.** Nel caso in cui si ammettano i primi della*

graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commetterebbero pochissimi errori. Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati”.

Allo stesso modo è bene riportare anche il D.P.R. n. 487/1994, poiché anch'esso si sofferma sulla fase preselettiva dei concorsi pubblici.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato D.P.R.: “il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali ”.

Allo stesso modo, anche l'art. 7, c. 2-bis del plesso normativo prescrive: “le prove di esame possono essere **precedute da forme di preselezione** predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”.

Ebbene, in relazione alla vicenda di cui in oggetto il MIUR, nel verbale n. 2, sottoscritto dalla Commissione in data 14.05.2018 alle ore 10:30, afferma testualmente che: “la Commissione prende atto che, al momento della consegna dell'elenco dei candidati, l'amministrazione non ha manifestato la necessità di effettuare l'eventuale prova preselettiva prevista dal bando e pertanto procede agli adempimenti di propria competenza relativi alle prove scritte di cui all'articolo 10 del bando di concorso”.

La scelta adottata dall'Amministrazione è alquanto singolare e giuridicamente illegittima.

Più precisamente, come specificato in sezione narrativa il concorso di cui in oggetto ha ad oggetto la selezione di n. 5 Dirigenti amministrativi, a fronte di un numero di iscritti pari a circa 1400 candidati. **E' evidente l'enorme differenza tra il numero di posti messi a bando (5) e le domande di iscrizione pervenute (circa 1400), a tal punto che il Ministero ha di fatto violato le disposizioni proprie della Direttiva Madia, e della summenzionata normativa di rilievo, in ordine alla necessità di procedere preliminarmente con la prova preselettiva, in costanza di un numero molto elevato di candidati a fronte di un numero esiguo di posti.**

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio.

1.1) In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove per il concorso in oggetto non ha previsto lo svolgimento di una prova preselettiva. Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto Ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, la funzione della preselettiva è fondamentale: «E' pur vero (...) che il comma 2-bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. **L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive»** (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367; in termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; id. 10 gennaio 2014 n. 285). Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come **fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.**

In tal senso, la procedura della preselettiva fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, anche se non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali. Pertanto, l'aver mancato di restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, **elevando così irragionevolmente il numero di candidati per la qualifica dirigenziale**, rappresenta una decisione amministrativa illogica e irragionevole che si pone in netto contrasto con il principio della selezione fondata sul merito e con l'art. 7 del d.P.R. 487/94.

**Basti pensare che, per effetto della determinazione amministrativa suesposta, si è prodotto un illogico e irragionevole aggravio a carico della macchina processuale, in quanto alla Commissione esaminatrice è stata affidata l'ardua e faticosa funzione di selezionare i profili di rilievo tra una plethora di candidati, in rapporto sproporzionato rispetto al numero di posti, e con il conseguente rischio, evidente, di rendere più disordinate e meno rigorose le operazioni di correzione degli elaborati; come si dirà, infatti -e il caso di specie della ricorrente rappresenta una prova**

***inconfutabile di ciò- nel concorso in oggetto tale rischio si è concretizzato, in quanto le operazioni di correzione e attribuzione dei punteggi sono risultate poco disciplinate, generiche, non precise, non rigorose e in definitiva del tutto approssimative.***

*Non senza considerare che la presenza della prova preselettiva, che di solito è gestita da società specializzate con metodi di correzione automatizzati e anonimi, avrebbe assicurato una maggiore trasparenza alle operazioni di concorso.*

*Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.*

\*\*\*

***II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28, COMMA 5, D.LGS 165/2001 NONCHE' D.P.R. N. 272 DEL 24.09.2004, ART. 3 C. 1 E ART. 5, E DEL D.P.R. N. 70/2013, ARTICOLO 7. SULLA MODALITA' DI SELEZIONE DEL CONCORSO, PER SOLI ESAMI, E NON SULLA BASE DI "TITOLI ED ESAMI".***

*In riferimento all'epigrafato vizio del concorso relativo alla modalità di espletamento della procedura, si precisa quanto segue. Il MIUR in sede di pubblicazione del Bando, all'art. 1, c. 1 del medesimo, ha previsto testualmente che "è indetto un concorso pubblico **per esami** a cinque posti, per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".*

*Tanto risulta in palese contrasto con la normativa vigente in materia per l'accesso alla dirigenza, costituita dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 28, e dal D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, artt. 3 e 5, così come modificati dal D.P.R. 16 aprile 2013. n. 70, norme che in sostanza prescrivono le modalità di espletamento di concorsi quali modalità "**per titoli ed esami**".*

*In particolare, l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene sulla base di un "doppio binario", costituito dal concorso per titoli ed esami indetto dalle singole Amministrazioni (nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire) ovvero dal corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire).*

*Per quanto concerne il caso di specie, il riferimento è costituito dalla prima tipologia, ossia il concorso per titoli ed esami indetto dalle singole Amministrazioni.*

*In materia, il **D.L. 6 luglio 2012, n. 95, all'art. 11**, ha stabilito che: "Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, **con uno o più regolamenti adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione*



e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è **riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici** anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente (...)”.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 è stato emanato **il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70**, recante “Regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, con cui sono stati modificati sia il decreto legislativo n. 165/2001 che il D.P.R. n. 272/2004, **prescrivendo che l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per titoli ed esami e non già per concorsi per esami.**

A decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 70 del 2013, quindi, tutte le Amministrazioni pubbliche si sono conformate al nuovo dettato normativo indicando concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale per titoli ed esami, **tutte ad eccezione del MIUR che, evidentemente, noncurante della novella, ha ritenuto di esperire, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria, una procedura per soli esami.**

Più precisamente, il T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001), all'art. 28, comma 5, demanda a successivi Regolamenti la previsione delle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Al riguardo, dirimente risulta essere il Regolamento successivamente emanato, cioè il **Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272**, il cui art. 3, comma 1 prescrive testualmente che: “l'accesso alla **qualifica di dirigente** nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, **avviene per concorso pubblico per titoli ed esami**, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire”.

Al contempo, l'**articolo 5** dello stesso **Regolamento n. 272/2004**, rubricato “Modalità di svolgimento delle selezioni”, al comma 5, stabilisce che: “Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. **Il punteggio complessivo** è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, **nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli**”.

E' evidente il carattere prescrittivo (imperativo) delle disposizioni sopra richiamate.

A conferma di quanto sopra, l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 afferma che: "1. Al concorso **per titoli ed esami** di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]".

La norma, in funzione ricognitiva, quindi, comprova che il testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) vada interpretato e integrato alla luce del Regolamento del 2004, come da ultimo modificato, nel senso che l'accesso alla Dirigenza debba avvenire mediante concorso per titoli ed esami.

Del resto, si evidenzia che il MIUR, in sede di redazione del Bando concorsuale in esame, abbia richiamato l'art. 1 comma 607 della L. n. 205/2017, legge che ha dato avvio alla predetta selezione concorsuale, con cui viene stabilito che: "Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono **competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso**, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il **reclutamento, a decorrere dall'anno 2018**, nei limiti della vigente dotazione organica, **di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica FI**".

E in effetti, nel concorso finalizzato al reclutamento di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, l'Amministrazione ha previsto lo svolgimento della prova preselettiva, mentre inspiegabilmente non così per il concorso in oggetto.

Ciò posto, è bene rilevare che se la legge autorizzatoria prevede la finalità di reclutare personale dotato di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, il Bando avrebbe dovuto logicamente essere articolato sulla base di una procedura concorsuale per **titoli ed esami**.

In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere, al fine di selezionare personale dirigenziale qualificato, anche la valutazione dei titoli di servizio e professionali, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 28, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e successive modifiche ed integrazioni.

Diversamente, nel caso che ci occupa, il Bando emanato dal MIUR prevede una procedura di reclutamento del tutto illegittima - ossia un concorso **per soli esami** – **in contrasto** non solo con la normativa vigente in materia di accesso alla dirigenza ma finanche con la legge autorizzatoria del concorso di cui è causa (L. n. 205/2017, art. 1, comma 607).

*Circostanza, questa, che evidentemente contrasta con le esigenze di reperire personale dotato di competenze professionali di natura giuridica, amministrativa o contabile.*

*Pertanto, in ragione di quanto esposto deve ritenersi, a ben vedere, configurata la lapalissiana violazione della normativa di rango costituzionale, art. 97 Cost., oltre che di quella di rango ordinario citata, per aver il MIUR disposto una selezione pubblica per il reclutamento di n. 5 Dirigenti in Amministrazione statale disponendo, in modo illegittimo e contra legem, la selezione SOLAMENTE SULLA BASE DEGLI ESAMI, QUANDO INVECE E' OBBLIGATORIA LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI.*

\*\*\*

### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST.**

#### **ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ERRONEA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA' MANIFESTA DEI VERBALI DI CORREZIONE DELLE PROVE DEI CANDIDATI.**

*Orbene, dall'esame di molti verbali delle correzioni è emerso, in difformità con le previsioni epigrafate, che in alcune sessioni è stato dedicato un tempo molto esiguo per la correzione di ciascun elaborato (in diversi casi, si parla di **4 minuti ad elaborato**, cfr. verbale n. 40).*

*Anche dall'accesso agli atti ottenuto dalla ricorrente è emersa una non congrua tempistica in riferimento alle operazioni di correzione degli elaborati da parte della Commissione (cfr. infra, paragrafo VIII).*

*La giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica.*

*Il Consiglio di Stato, in casi del tutto analoghi, ha accolto l'istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; id. sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai jus receptum.*

*L'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall'incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali.*

*L'eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di legalità,*

*imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici.*

*Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost.*

*La ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei **parametri ben precisi ai quali attenersi**, e cioè il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove. Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.*

*Dunque, il lasso temporale (in molti casi, **non oltre 4 minuti ad elaborato**) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere. Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato.*

*Pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che **un tempo più lungo di istruttoria**, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato **ragionevolmente opportuno** e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.*

*Ma vi è di più. In taluni verbali inerenti le correzioni degli elaborati ad oggi acquisiti (cfr. verbali nn. 24, 36, 40, ecc) non sono riportati i voti attribuiti a ciascun compito né, tantomeno, è indicato, anche in maniera sommaria, quali o quanti elaborati abbiano ottenuto il punteggio minimo*

necessario di 70/70 e quali una votazione inferiore. Tanto, in palese contrasto con il disposto di cui all'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994.

\*\*\*

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 D.P.R. 487/1994, ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 560 DEL 23.07.2018 PER ERRONEA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, COME DA VERBALE N. 6 DEL GIORNO 06.09.2018 DELLA COMMISSIONE, A SEGUITO DELLA NOMINA DELLA DOTT.SSA MARIA MADDALENA NOVELLI QUALE MEMBRO "COMPONENTE" DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

*In riferimento al punto di cui in analisi la dott.ssa Novelli è stata nominata membro "componente" della Commissione esaminatrice del concorso pubblico insieme alla dott.ssa Rosaria Pagano in sostituzione dei dott.ri Antonella Tozza e Stefano Versari, con D.M. n. 560 del 23.07.2018 (come da verbale n. 6 del 06.09.2018).*

*Orbene, relativamente alla dott.ssa Novelli la stessa, al momento dell'incarico, risulterebbe che prestava servizio come Direttore Generale per il personale scolastico presso il MIUR sino al mese di dicembre del 2018, periodo in cui parrebbe che ella abbia cessato dall'incarico per intervenuta quiescenza. A tal proposito, l'art. 10 D.P.R. 487/1994 stabilisce che "i componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione".*

*In relazione alla fattispecie di cui trattasi, la disposizione di cui al predetto articolo sancisce un principio molto e chiaro secondo cui non sarebbe possibile l'espletamento del ruolo di membro di commissione qualora il rapporto di impiego dovesse risolversi, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della commissione, salvo il caso in cui vi sia la conferma da parte dell'Amministrazione.*

*Tuttavia, da informazioni assunte da molti candidati parrebbe che la dott.ssa Novelli ad oggi sia regolarmente membro della commissione esaminatrice, dato che non risultano provvedimenti di sostituzione della stessa, pur in carenza di conferma da parte dell'Amministrazione del suo incarico quale membro della commissione concorsuale. Questo aspetto andrebbe approfondito, anche mediante richiesta documentale sul punto.*

*Pertanto, in ragione della palese violazione di legge sarebbe lampante la invalidità di ogni atto successivamente adottato dalla commissione esaminatrice e conseguenziale eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione anche per violazione dell'art. 3, L. n. 241/90.*

\*\*\*

## **V. IN TEMA DI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.**

### **a). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 11 COMMI 1 E 5 D.P.R. 487/1994 IN ORDINE ALLA MANCATA SPECIFICAZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

*La normativa risulta alquanto chiara e precisa in tema di adempimenti della commissione e, ovviamente, trasparenza del suo operato. Più precisamente, il D.P.R. 487/94 e ss.m.i. regola in maniera dettagliata e puntuale le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici.*

*Nello specifico l'art. 11, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che: “Prima dell'inizio delle prove concorsuali **la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico [...]**”.*

*Tuttavia, il MIUR non si adoperava alla pubblicazione del termine del procedimento concorsuale, in evidente violazione della normativa di riferimento.*

*Alla chiarezza del disposto normativo si contrappone la palese irregolarità dell'operato del Ministero, che con la sua condotta ha evidentemente violato la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, D.P.R. 487/94; difatti, è del tutto palese che a tutela della trasparenza nei confronti di ogni singolo candidato la commissione debba stabilire il termine del procedimento concorsuale a seguito della verifica del numero delle domande di partecipazione pervenute.*

*In secondo luogo, sussiste violazione e falsa applicazione del comma 5 del medesimo articolo 11 D.P.R. 487/94, relativo precisamente al termine ultimo, in ogni caso, entro cui un concorso pubblico deve concludersi.*

*Più precisamente, la disposizione recita: “**le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte** o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”.*

*Ebbene, nel caso di specie è palese che il concorso, ad oggi, fine giugno 2019, è ancora in essere, e ovviamente, poiché le due prove scritte si sono tenute in data 25 e 26 ottobre 2018, ne risulta violato il termine previsto dalla normativa di concorso.*

*Pertanto, si ritiene a ben vedere che il MIUR abbia agito in violazione e falsa applicazione di legge, anche nel caso de quo, nonché con evidente eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e difetto di motivazione, in ordine ai connessi atti.*

***b). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 COMMA 1 D.P.R. 487/94, IN ORDINE AL MOMENTO IN CUI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE HA FISSATO I CRITERI E LE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.***

*Inoltre, per quanto concerne l'aspetto della trasparenza amministrativa nell'ambito dei concorsi pubblici la normativa di riferimento è molto chiara sul punto.*

*Nello specifico l'art. 12 D.P.R. 487/94 dispone che “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.*

*La previsione relativa al primo periodo del comma citato è chiaramente ispirata alle esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.*

*Chiaramente quanto detto ha matrice ispiratrice proprio nel principio di trasparenza della pubblica amministrazione che muove i propri passi dal rapporto più generale e, allo stesso tempo inscindibile, tra trasparenza ed affidamento. E' noto che il principio della trasparenza è stato evocato proprio in materia di affidamento, in quanto un'azione amministrativa comprensibile giustifica un comportamento conseguente da parte del cittadino, mentre invece una gestione dell'Amministrazione ritenuta poco chiara, o comunque “equivoca”, ingenera nel cittadino erronei convincimenti circa i comportamenti dovuti. Difatti, nel caso di specie l'omesso adempimento alle disposizioni di cui all'art. 12 D.P.R. 487/94 ha di fatto ingenerato nella ricorrente e nei concorrenti un erroneo convincimento o, peggio ancora, una ignoranza su quelli che sarebbero stati i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.*

*Detti criteri e le modalità di valutazione delle prove sarebbero dovuti essere stati precisati sin dalla fase iniziale. Tuttavia, non solo il MIUR non li comunicava entro la prima riunione della commissione esaminatrice, ma addirittura ciò avveniva nella riunione del giorno 13.11.2019 (VERBALE N. 12).*

*Difatti, solo nella predetta riunione della commissione, avvenuta ben oltre 10 giorni dopo l'espletamento delle prove scritte, sono stati stabiliti i suddetti criteri e le modalità di valutazione delle prove in spregio ad ogni garanzia di trasparenza amministrativa nei rapporti concorsuali.*

Pertanto, non può che essere palese la violazione di legge commessa dalla commissione esaminatrice per un evidente ritardo nella pubblicazione dei criteri, senza consentire ai candidati -e dunque anche alla ricorrente- la possibilità di essere legittimamente resi edotti del metro di valutazione che la commissione avrebbe poi adottato nella correzione degli elaborati che i candidati, tra i quali la ricorrente, andavano a redigere in sede di prova.

A quanto sopra si aggiunge che i criteri individuati dalla commissione risultano alquanto generici e astratti e comunque inidonei a rendere intellegibile il “quantum di ciascuna caratteristica valutativa nella singola prova e quanto la stessa abbia pesato nell’attribuzione di un determinato punteggio” (cfr. ex multis, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III-bis - Sentenza 25 gennaio 2019, n. 999).

**In relazione al punto, inoltre, e come già detto in narrativa, nel caso di specie le operazioni di correzione e attribuzione dei punteggi sono risultate poco disciplinate, generiche, non precise, non rigorose e in definitiva del tutto approssimative (v. anche infra, paragrafo VIII in diritto).**

Ciò dipende ovviamente anche dai criteri individuati dalla Commissione esaminatrice.

#### **c). IN ORDINE AL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AGLI ATTI.**

**CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell’Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali, alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, e all’accesso agli atti da consentire per legge, in ogni fase del concorso.

In particolare, desta notevoli perplessità l’operato del MIUR in riferimento all’obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento. Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti amministrativi in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l’art. 12, rubricato appunto “trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all’Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: “1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna



delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. **I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste**".

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, nonché, oltretutto, il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Come accennato in narrativa e provato dalla documentazione in atti, l'Amministrazione, ad oggi, ha consentito solo di accedere, peraltro in modo parziale, ad alcuni atti richiesti, limitando cioè l'accesso ai soli elaborati della ricorrente (stessa cosa per molti altri istanti e ricorrenti di cui al ricorso n.r.g. 6122/2019, sez. III-bis, TAR Lazio), nonché a stralci di verbali redatti dalla Commissione esaminatrice. Nell'impugnare sin d'ora, anche ai sensi dell'art. 116, c. 2, c.p.a., il diniego e/o differimento (anche implicito ove non espresso) di accesso a tutti gli altri atti, con particolare riguardo a tutti i verbali inerenti la presente procedura concorsuale nonché agli elaborati dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, si evidenzia sin d'ora come il diniego e/o differimento integri una palese violazione del diritto di accesso e di difesa.

L'Amministrazione ha addotto, in riscontro a istanze di accesso, quale motivazione alla base del diniego, l'articolo 3, comma 2, del DM del 10 gennaio 1996, n. 60, secondo cui: "Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".

Tale ultima disposizione, richiamata anche nell'art. 16 del Bando concorsuale di cui al D.D.G. n. 283 del 19 marzo 2018 (in parte qua, illegittimo e ivi censurato), è da ritenersi del tutto superata alla luce della normativa di rango primario sopravvenuta in materia d'accesso agli atti e garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa. Invero l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. ed integr. prescrive che: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Codesto Ecc.mo TAR (sent. 11 gennaio 2018, n. 275) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai cristallizzato sul punto. Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale “sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili”, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione” (ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199). I candidati, infatti, solo in tal modo possono “verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione” (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010).

Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620) si è espressa sul punto, affermando che “il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro”; ragion per cui ha dichiarato “lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso”.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che curricula, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente amministrativo di Amministrazione Ministeriale.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati, e tra essi la ricorrente, a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost. poiché ha posto la ricorrente (così come altri ricorrenti) nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso.

Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere.

*Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.*

*Pertanto la condotta tenuta dall'Amministrazione si appalesa, ancora una volta, in patente violazione di legge gravemente illegittima in quanto lesiva dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa nonché del diritto di difesa.*

\*\*\*

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9, 11 C. 1 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35-BIS D.LGS. 165/2001, NONCHE' DEL D.LGS. 32/2013.**

*Per quanto concerne la fattispecie di cui in oggetto il concorso potrebbe presentare ulteriori profili di illegittimità ed irregolarità che andrebbero analizzati attentamente, poiché qualora accertate paventerebbero gravissime irregolarità sempre nella composizione della commissione esaminatrice. Più precisamente, potrebbero esservi membri della commissione, ad oggi operante, che potrebbero essere in conflitto di interessi per via dell'intrattenimento di rapporti personali, lavorativi e/o familiari con taluni candidati al detto concorso. Sul punto ci si riserva un accertamento in ordine alle dichiarazioni di incompatibilità rese.*

*Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione "presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". La ratio della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.*

*Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, da una parte ha costantemente chiarito che l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e l'esistenza di un legame di subordinazione o di collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 17 novembre 2014 n. 5618 e sez. VI, 17 giugno 2014 n. 3049), ma potrebbero integrare al più un motivo di opportunità, che renderebbe l'astensione facoltativa e non una causa automatica ed obbligatoria di incompatibilità; tuttavia, ha anche affermato che l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico*

*costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360).*

*Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.*

*Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".*

*Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.*

*Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.*

*Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).*

*In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di **"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"** (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).*

\* \* \*

**VII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., PER AVER LA COMMISSIONE RESO DISPONIBILE, IN OCCASIONE DELLA SECONDA PROVA, IL REGOLAMENTO G.D.P.R. A COLORO I QUALI NE ERANO IN QUEL MOMENTO SPROVVISTI, PROVOCANDO UN'EVIDENTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI.**

*A tal proposito è bene porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito un fatto alquanto singolare accaduto in occasione della prova svoltasi il secondo giorno, come già anticipato in narrativa.*

*Più precisamente, la traccia dettata dalla commissione recitava testualmente: "Premessi brevi cenni in ordine ai compiti e funzioni assegnati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, rediga il candidato, l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali".*

***Come si può notare, il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) rappresentava il tema focale della traccia.***

*Orbene, in quell'occasione la maggior parte dei colleghi della ricorrente non erano in possesso del testo normativo del GDPR (atto per giunta ammesso in sede di prova di concorso), al che la Commissione ha fatto predisporre alcune fotocopie del relativo regolamento, mettendole a disposizione dei concorrenti sui tavoli adibiti alla consultazione.*

*Proprio sul punto, la Commissione nel verbale n. 10 giustifica la messa a disposizione del Regolamento n. 2016/67 ai candidati evidentemente sprovvisti, adducendo un alquanto singolare motivazione: la "parità di trattamento tra i candidati".*

*Inoltre le predette copie sono state consultabili dopo circa un'ora e mezza dall'inizio della prova. E' evidente che tale condotta ha provocato enorme confusione tra i candidati, estremo vociare tra coloro che si alzavano per consultare il regolamento e tornavano a sedersi, cosa che in un concorso pubblico sarebbe impensabile possa accadere.*

***Così, nel corso della prova scritta, si sono generati "capannelli" di candidati per la consultazione del testo, facendo spazientire i candidati, come la ricorrente, che, invece, secondo la prassi, si erano presentati muniti dei testi consentiti.***

*Il tutto avvenuto con il benestare della Commissione, che, presente chiaramente sino a conclusione della prova, non ha fatto nulla per evitare che si arrivasse a tal punto.*

*Inoltre, si evidenzia a scanso di equivoci che la materia oggetto di prova, GDPR, era tra le materie indicate dal Bando e che, per di più, il MIUR aveva anche organizzato un corso on-line su tale aspetto di enorme rilevanza.*

*E' evidente, quindi, la palese disparità di trattamento in ordine alla condotta della Commissione.*

*In maniera del tutto arbitraria la commissione, dietro l'addotta motivazione “**parità di trattamento tra i candidati**” ha di fatto, da un lato, agevolato coloro i quali erano sprovvisti del predetto regolamento, mentre dall'altro ha penalizzato i candidati diligenti che hanno portato con loro il documento normativo, come la ricorrente.*

*Si può parlare a ben donde di penalizzazione perché in una condizione di parità ed analogia della situazione tra la ricorrente ed altri candidati, la prima si è trovata illegittimamente a concorrere con altri candidati AGEVOLATI dalla Commissione, **a discapito della correttezza e trasparenza che dovrebbe essere garantita sempre e comunque quantomeno in un concorso pubblico.***

*Pertanto, per le motivazioni addotte si ritiene che la condotta dai connotati, e, soprattutto, dagli effetti, decisamente sproporzionati abbia di fatto violato i principi cardine e basilari dell'agire amministrativo, meritando una decisa censura da parte dell'Ecc.mo Collegio adito.*

\*\*\*

**VIII. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VALUTAZIONE ATTRIBUITA AGLI ELABORATI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DOMANDA SUBORDINATA E/O AGGIUNTA DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA PROVA DA PARTE DI COMMISSIONE IN DIVERSA COMPOSIZIONE, E/O ANCHE TRAMITE INCOMBENTE ISTRUTTORIO (CTU O VERIFICATORE).**

*Come anticipato, fermo quanto sopra, si consideri che inoltre la valutazione ottenuta dalla ricorrente appare **manifestamente irragionevole, errata in modo abnorme e viziata** con riferimento sia alla prima prova che alla valutazione ottenuta, nell'ambito della seconda prova, in **ordine a taluni criteri previsti nella griglia di valutazione** (cfr., funditus, infra).*

*Preliminarmente, anche a conferma di quanto detto nei precedenti paragrafi (motivi di ricorso), giova evidenziare quanto segue.*

*Dalla visione degli elaborati e connessi verbali relativi alla posizione della ricorrente, ottenuta all'esito del personale accesso agli atti, è emerso che:*

- a) in media la correzione degli elaborati è risultata pari a circa 12 minuti per la prima prova e circa 8 minuti per la seconda; orbene, in aggiunta a quanto già dedotto nel III motivo di ricorso, si tenga conto del fatto che solo “leggere” un elaborato, considerando che la lettura della scrittura di terze persone richiede sempre uno sforzo in più, si impiega il tempo totale, di 20 minuti circa;*
- b) abnormità nei livelli di valutazione: gli elaborati dei candidati non ammessi alla prova orale **rasenterebbero tutti un giudizio “da gravemente insufficiente e sufficiente”**. Già di per sé una valutazione negativa così omogenea in riferimento ad una pletora di prove denota l'operato della Commissione quantomeno come **approssimativo**, come già detto più volte nel corpo del presente ricorso.*

\*\*\*

*In riferimento, poi, al caso specifico della ricorrente, e quindi alle prove della ricorrente, occorre annotare quanto segue.*

***In ordine alla seconda prova*** - Basta leggere la prova (cfr. seconda prova **ALL.**) per verificare come la ricorrente, rispetto alla traccia (cfr. sezione narrativa) non sia mai uscita fuori tema, e come viceversa, anzi, ella denoti padronanza e capacità argomentative, e di come si possa ravvisare, nell'elaborato, coerenza espositiva e approfondimento teorico.

*In relazione a quest'ultimo criterio, giova evidenziare quanto segue.*

*Come anticipato, la valutazione ottenuta dalla ricorrente appare **manifestamente irragionevole e viziosa** con riferimento soprattutto a talune attribuzioni di punteggio, nella griglia di valutazione, in relazione a determinati criteri.*

*In particolare, tale conclusione deriva dall'esame della griglia di valutazione della propria prova (cfr. griglia **ALL.**), ottenuta dalla ricorrente nell'ambito dell'accesso agli atti, dalla quale emerge che, in riferimento al criterio "approfondimento teorico (presenza di riferimenti normativi e dottrinali)", per il quale la Commissione aveva previsto l'attribuzione di un punteggio che andasse dal minimo di 14 al massimo di 20 punti, alla ricorrente è stata attribuita la valutazione di **Punti 10**, ovvero corrispondente ad una valutazione "da gravemente insufficiente a insufficiente, da 0 a 13,8"!*

***Orbene, dall'esame di tale valutazione emerge in modo evidente un vizio di abnormità o manifesta irragionevolezza della motivazione se si legge la prova della ricorrente (cfr. seconda prova ALL.).***

*In riferimento a tale seconda prova sulla privacy (cfr. punto 21 in sezione narrativa), infatti, giova evidenziare che i possibili "riferimenti normativi" potevano essere necessariamente tre, e cioè:*

- il vecchio codice privacy;
- il noto GDPR da poco entrato in vigore;
- e il d.lgs. 101 del 2018.

***Orbene, tutte le tre fonti normative sopra riportate sono state individuate dalla ricorrente e trattate nell'ambito della prova (cfr. prova ALL.), per cui non è chiaro come si possa essere addivenuti ad un giudizio così insufficiente circa la prova, in riferimento al relativo criterio!***

*La "presenza di riferimenti normativi" (come richiesto dal criterio indicatore) era in realtà integrale e completa, nella prova della ricorrente, stando al quadro normativo di rilievo: ragion per cui non è chiaro come possa la Commissione essere pervenuta, sul punto, ad una valutazione di insufficienza grave! **Il vizio manifesto di valutazione è evidente.***

*Anzi, si rappresenta a fortiori, a evidenziare l'operato illegittimo, illogico e irragionevole della Commissione, come sia noto alla stessa ricorrente che moltissimi candidati, anzi la maggioranza,*

*probabilmente anche tra coloro che hanno superato la prova scritta, **non hanno menzionato e/o trattato il tema del D.Lgs. n. 101 del 2018!***

*Molti candidati, come si diceva, nemmeno avevano con loro il GDPR (cfr. paragrafo VII che precede), si pensi, quindi, se essi potessero avere con loro, in sede di prova di concorso, il recentissimo D.Lgs. n. 101/2018 (entrato in vigore solo un mese prima della prova, ovvero in data 19.09.2018)!*

***Orbene, il plesso normativo richiamato, invece, specificamente prevede la figura dell'incaricato al trattamento dei dati personali, per la normativa italiana.***

*Sul fatto che la figura dell'incaricato al trattamento sia prevista specificamente dal D.Lgs. n. 101/2018, vi sono numerose trattazioni giuridiche autorevoli e consolidate, di cui si allega in questa sede evidenza con slides relative a corsi di preparazione (cfr. **ALL.** slides dell'Avvocatura dello stato).*

*Nell'ambito di tali slides del 01.12.2017, quando ancora il D.Lgs. in parola non era stato emanato, si legge (pag. 13, slides **ALL.**): “Pur non prevedendo espressamente la figura dell'incaricato del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a ‘persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile’ (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento)”.*

*Solo il successivo D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 **prevede espressamente la figura dell'incaricato al trattamento.***

*La normativa de qua è stata, quindi, correttamente e puntualmente trattata e argomentata dalla ricorrente nell'ambito della seconda prova del concorso in oggetto, sia nella “prefazione” che nell'atto di nomina (cfr. prova **ALL.**).*

*Si ricorda, infatti, che la traccia sorteggiata per la seconda prova era la seguente: “Premessi brevi cenni in ordine ai compiti e funzioni assegnati dal nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali alle diverse figure connesse al trattamento dei dati, rediga il candidato l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali”.*

*Ebbene, molti colleghi della ricorrente hanno redatto la nomina del responsabile trattamento dati ai soli sensi del GDPR o, se hanno redatto l'atto di nomina di un dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, hanno solo “dedotto” dal GDPR la disciplina, senza tuttavia citare passaggi logici e normativi dell'evoluzione del diritto comunitario e quello italiano! Molti candidati, come detto, neanche avevano il GDPR con essi, peraltro, e pochissimi sono i candidati che hanno argomentato con il D.Lgs. 101/2018 (fatto notorio e noto alla ricorrente visto il normale discorrere, dopo le prove,*



*in ordine alla modalità di svolgimento, tra i candidati; aspetto che potrà essere chiarito dall'ordine di esibizione documentale; cfr. infra)!*

***La ricorrente, invece, aveva fatto riferimento esaustivamente anche al D.Lgs. n. 101/2018!***

*Non sarebbe pertanto assolutamente giustificabile una incongruenza tra il punteggio della ricorrente e chi, ammesso all'orale, abbia redatto in maniera molto meno esaustiva, sul punto, la figura dello "incaricato". Anche per tale motivo è improcrastinabile l'esigenza di accesso agli atti (cfr. infra).*

*Come si può notare dalla lettura dell'elaborato della ricorrente (cfr. ALL.), la Commissione ha sottolineato il riferimento normativo, perciò notandolo, ma poi ha ritenuto, in maniera del tutto illogica, immotivata, non congrua, e viziata, di attribuire alla prova, sotto quel profilo, un voto insufficiente o gravemente insufficiente!*

*Il grave vizio di motivazione è di tutta evidenza. La qualità della prova, peraltro, si ravvede da un semplice esame dell'elaborato (cfr. prova ALL.) mentre la ricorrente, anche per effetto della valutazione distorta e assolutamente abnorme della Commissione in riferimento al criterio relativo all'approfondimento teorico e alla presenza di riferimenti normativi, invece, la ricorrente ha ottenuto una votazione tra il "gravemente insufficiente" e lo "insufficiente", cioè pari in totale al 60 (cfr. prova ALL.)! Si badi bene che il vizio è dirimente anche perché alla ricorrente sarebbe bastato ottenere 10 punti in più alla prova per superarla (10 punti che, sulla scorta delle griglie utilizzate dall'Amministrazione, potevano essere facilmente ottenuti dalla ricorrente, anche solo in riferimento al criterio in parola, per il quale era appunto previsto un punteggio fino ai 20 punti, mentre alla ricorrente ne sono stati attribuiti solo 10, in modo illogico, abnorme e manifestamente irragionevole, visto quanto sopra).*

**Il vizio manifesto di valutazione è evidente.**

Si ricorda che la qualità generale della prova (sia nella prefazione, sia nella redazione dell'atto di nomina, completo di ogni parte necessaria, ivi compresa la puntuale individuazione dell'ambito di trattamento consentito e della menzione della preventiva presenza "a monte" del soggetto titolare o responsabile del trattamento dati che, a loro volta, sotto la loro autorità, possono delegare l'incaricato, non presente per altri elaborati, come abbiamo visto), anche in riferimento agli altri criteri di valutazione, peraltro, si ravvede da un semplice esame dell'elaborato.

La ricorrente, anche per effetto della valutazione distorta e assolutamente abnorme della Commissione in riferimento non solo al criterio relativo all'approfondimento teorico e alla presenza di riferimenti normativi ma anche unitamente all'applicazione distorta degli altri parametri (posto che la pertinenza al tema proposto, la padronanza e la capacità argomentativa, nonché la coerenza espositiva, la correttezza ed appropriatezza del linguaggio denotano un livello di preparazione e cultura ampio, certamente meritevole di essere ritenuto idoneo alla luce dei criteri che la stessa

Commissione si è data), ha ottenuto in questa seconda prova una votazione tra il “gravemente insufficiente” e lo “insufficiente”, cioè pari in totale al 60.

Giova evidenziare che il vizio è dirimente anche perché alla ricorrente sarebbe bastato ottenere 10 punti in più alla prova per superarla (10 punti che, sulla scorta delle griglie utilizzate dall’Amministrazione, potevano essere facilmente ottenuti dalla ricorrente, anche solo in riferimento al criterio in parola, per il quale era appunto previsto un punteggio fino ai 20 punti, mentre alla ricorrente ne sono stati attribuiti solo 10, in modo illogico, abnorme e manifestamente irragionevole, visto quanto sopra).

Come anticipato, la valutazione ottenuta dalla ricorrente appare **manifestamente irragionevole e viziata** con riferimento soprattutto a talune attribuzioni di punteggio, nella griglia di valutazione, in relazione ai criteri elaborati.

Ciò rappresenta certamente una violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost. atteso che la Commissione stessa ha operato una disparità di trattamento nella scelta degli elaborati giudicati idonei, a questo punto, se un tema come quello della ricorrente è stato giudicato inidoneo!

In sostanza, l’aspetto dell’errato esame di temi della ricorrente, da questo punto di vista, rappresenta la spia per affermare che **NON SI COMPRENDE QUALI SIA STATA LA RATIO FONDANTE IL CRITERIO DI SUFFICIENZA O MENO DELL’ELABORATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

\*\*\*

*Con riferimento alla **prima prova**, inoltre, anche questa valutata con un punteggio tra il gravemente insufficiente e l’insufficiente, giova evidenziare in questa sede che si apprezza un evidente e gravissimo vizio motivazionale di abnormità della valutazione compiuta dalla Commissione.*

*Per quanto attiene al tema della prova, veniva sorteggiata, come visto (cfr. punto 18 sezione narrativa), la seguente traccia: “il candidato premesse considerazioni sistematiche in ordine ai principi fondamentali della costituzione si soffermi sui diritti sociali nella evoluzione della normativa nazionale ed europea di tali diritti facendo particolare riferimento al diritto all’istruzione”.*

*La prova riguardava, quindi, il diritto all’istruzione a partire dalla Costituzione italiana.*

*Orbene, tenendo conto che per accedere al concorso bastava una qualunque laurea triennale di qualsivoglia tipologia (informatica, comunicazioni, economia e altro) è logico domandarsi come abbiano svolto la prova i candidati ammessi alla prova orale, atteso che la ricorrente, che **è laureata con il punteggio di 110/110 e lode in Diritto Costituzionale** (con frequenza prestigioso e selettivo seminario in diritto pubblico) e, come tale, ha una preparazione di base e una conoscenza che avrebbe dovuto largamente agevolarla nella trattazione, in ragione della prospettiva giuridica*

*specialistica e della padronanza della materia, ha ottenuto viceversa, nella prova, anche qui, un punteggio gravemente insufficiente!*

*La qualità della prova, i collegamenti sistematici previsti dall'ordinamento in ordine ai principi costituzionali (diritti sociali e diritto all'istruzione), peraltro, si ravvedono da un semplice esame dell'elaborato (cfr. prova ALL.).*

*Anche qui, invece, la ricorrente ha ottenuto una votazione tra il “gravemente insufficiente” e lo “insufficiente”, cioè pari in totale al 57 (cfr. prova ALL.)!*

*Orbene, appare evidente il vizio di manifesta irragionevolezza, anche a voler semplicemente leggere la prova (cfr. prova ALL.), visto il profilo, l'esperienza e il curriculum, fondato proprio sul tema, della ricorrente!*

*Anche alla luce di quanto sopra, è opportuno e legittimo che la ricorrente possa visionare ed esaminare gli elaborati degli altri candidati che hanno superato lo scritto, in un esame o prospettiva comparata che, in tema di pubblici concorsi, è come noto ritenuta sacrosanta dalla giurisprudenza (cfr. supra, motivo di ricorso n. V).*

\*\*\*

*Circostanze, quelle di cui sopra, alla luce delle quali con il presente ricorso si chiede, ferme le istanze cautelari, di disporre, ove ritenuto necessario, in subordine alle istanze di ammissione alla prova orale, una rivalutazione delle prove della ricorrente, anche ad opera di nuova Commissione e/o di Commissione in diversa composizione.*

*Pleonastico appare sottolineare che, in relazione ai punteggi assegnati, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza sulla ammissibilità del sindacato del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni tecnico discrezionali della Commissione giudicatrice, riferito ai vizi di illogicità, irragionevolezza manifesta, macroscopici errori di fatto (cfr., ex plurimis, **Consiglio di Stato, sez. III, 14.11.2017, n. 5258**).*

***Vi sono, come visto, nel caso di specie, tutti gli indici di una generale e integrale valutazione abnorme, manifestamente irragionevole, viziata palesemente, nell'operato di assegnazione punteggi alla ricorrente da parte della Commissione di questo concorso. Tali suesposti vizi assumono efficacia dirimente e rilevante nel caso di specie, ove, come visto, la ricorrente avrebbe potuto viceversa superare le due prove del concorso.***

*Sul punto, ci si riserva l'allegazione di apposita perizia di parte o parere pro veritate che sin d'ora si annuncia.*

*Si propone, quindi, la domanda di rivalutazione della prova scritta della ricorrente ad opera di una Commissione in diversa composizione o di nuova Commissione, in ragione della manifesta irragionevolezza della valutazione delle due prove della dottoressa Ludione.*

\*\*\*

### **QUANTO AI PRIMI MOTIVI AGGIUNTI**

***I.A - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NORME SU TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 D.P.R. 487/1994 E ALTRE DISPOSIZIONI DEL MEDESIMO PLESSO NORMATIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. N. 33/2013 SULLA TRASPARENZA, ART. 10, 14, 15, 15-BIS. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, SVIAMENTO.***

*Una premessa: il piano del presente primo motivo di ricorso è ovviamente intrinseco, cioè relativo alla mera attività dell'Amministrazione di pubblicazione (tardiva) dei Cv, che va **gravata e censurata in quanto tale**.*

*Le ulteriori deduzioni (cfr. cap II), invece, sostanziali e di merito in ordine all'incompatibilità della Commissione, dimostrano che i motivi di ricorso introduttivo avverso la composizione della Commissione di concorso fossero fondati e dirimenti (cfr. infra), e discendono proprio dal contenuto dei curricula pubblicati.*

\*\*\*

*Come esposto in narrativa, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso che ***annoverava deduzioni in ordine all'incompatibilità della Commissione di concorso***, l'Amministrazione si determinava - si badi bene, all'esito della procedura, dopo le prove orali- a pubblicare i curricula dei membri di Commissione.*

*In data 27 giugno 2019, infatti, e solo all'esito della procedura di concorso già gravata mediante il ricorso n.r.g. 8280/2019, l'Amministrazione resistente, **solo in seguito alla proposizione del detto gravame che deduceva motivi di vizio di incompatibilità della Commissione**, procedeva a pubblicare sul sito del concorso (cfr. sito web del MIUR) i curricula dei membri della commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, quasi a voler sanare la propria posizione di inadempienza alle regole e norme concorsuali e sulla trasparenza della P.A.*

*Orbene, si deduce anzitutto la tardiva e ingiustificata attività dell'Amministrazione, per palese violazione di tutti i riferimenti normativi sull'obbligo di pubblicazione tempestiva dei curricula e sulla **trasparenza amministrativa**.*

*Risultava, infatti, evidente che, alla luce della normativa di riferimento, ogni operazione concorsuale debba rispettare senza dubbio le garanzie prescritte dalla legge sul procedimento amministrativo (pacificamente applicabili alle procedure di concorso), nonché quelle di cui al d.P.R. 487/1997, rubricato "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi", ad esempio all'art. 12.*

Occorre considerare preliminarmente che l'art. 15, del d.lgs. **14 marzo 2013, n. 33**, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (noto decreto legislativo trasparenza), articolo rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", prevede, in riferimento ai **titolari di incarichi** (quali quelli dei membri di Commissione incaricati di gestire un concorso pubblico) che: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le **pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza**: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) **il curriculum vitae** [...]". Nello stesso senso si esprimono gli articoli 10, 14, 15-bis, del medesimo plesso normativo.

Allo stesso modo, quanto precipuamente alla disciplina dei pubblici concorsi, l'art. 12, d.P.R. n. 487/1994, rubricato trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, prevede: "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste".

Si desume, dalle suddette norme, un **obbligo evidente di massima trasparenza delle operazioni di concorso**, mentre l'Amministrazione si determinava, nel caso de quo, evidentemente, per non pubblicare i curricula dei candidati se non tardivamente, a procedura ormai conclusa, e **solo dopo aver ricevuto il ricorso, n.r.g. 8280/2019 di cui al presente giudizio, con il quale erano stati dedotti motivi di incompatibilità dei commissari** (confermati per mezzo del presente ricorso per motivi aggiunti), al fine (evidente) di tentare di sanare una posizione concorsuale poco trasparente e non cristallina, da parte dell'Amministrazione medesima, in riferimento all'istituzione più rilevante della procedura, la Commissione giudicatrice.

**La trasparenza, sancita in fonti normative di rango primario, non può rimanere lettera morta, essendo assurda, viceversa, a valore fondamentale dell'agire della P.A.**

*La predetta attività dell'Amministrazione, dunque, è attinta da notevoli vizi per violazione di legge ed eccesso di potere, e deve essere dichiarata illegittima, con tutto ciò che ne consegue, anche e soprattutto alla luce di quanto ulteriormente si va a dedurre con i seguenti motivi (cfr. infra).*

\*\*\*

***I.B - VIOLAZIONE DEL DIVIETO INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE E DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/90 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 D.P.R. 487/1994 E ALTRE DISPOSIZIONI DEL MEDESIMO PLESSO NORMATIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE.***

*Giova ripetere che solo dopo la notifica e il deposito del ricorso che **annoverava deduzioni in ordine all'incompatibilità della Commissione di concorso**, l'Amministrazione si determinava -si badi bene, all'esito della procedura, dopo le prove orali- a pubblicare i curricula dei membri di Commissione, come sopra appena esposto.*

*In data 27 giugno 2019, infatti, e solo all'esito della procedura di concorso gravata mediante il ricorso n.r.g. 8280/2019, l'Amministrazione resistente, solo in seguito alla proposizione del detto gravame che deduceva motivi di vizio di incompatibilità della Commissione, procedeva a pubblicare sul sito del concorso (cfr. sito web del MIUR) i curricula dei membri della commissione esaminatrice del concorso di cui è causa, quasi a voler sanare la propria posizione.*

*Nel ricorso introduttivo era stata stigmatizzata, infatti, la modalità di formazione e di operato della Commissione da parte della P.A., specificamente gravando gli atti costitutivi e di nomina della stessa. Orbene, la formazione della Commissione veniva censurata proprio in quanto viziata, come viene confermato per mezzo del presente ricorso.*

*L'attività della P.A. volta a pubblicare tardivamente i curricula e quindi finalizzata a giustificare in qualche modo la composizione della Commissione, risulta violare palesemente **l'onere motivazionale imposto**, in via generale, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3, legge sul procedimento amministrativo (n. 241/90).*

*La norma in parola, infatti, contempla precipuamente la materia dei pubblici concorsi. Essa dispone che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".*

**La norma risultava patentemente violata, nel caso di specie, dall'agere della P.A. che ha dapprima mancato di pubblicare i curricula dei commissari, salvo poi farlo solo all'esito della selezione e in esito a ricorsi giurisdizionali proposti proprio con riferimento alla composizione di tale Commissione di concorso.**

Non si rinveniva, prima del 27.06.2019, la specifica e analitica descrizione della storia professionale, dei curricula dei membri di Commissione.

In sostanza, solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo vertente, tra l'altro, sul vizio di incompatibilità della Commissione, l'Amministrazione, evidentemente consapevole del grave vizio (cfr. anche par. I.A supra e riferimenti normativi), cercava evidentemente di correggere il tiro, pubblicando prima dell'approvazione della graduatoria i curricula dei Commissari, al fine sanare il difetto evidente di "motivazione", decidendo e comunicando solo in quel momento le esperienze professionali dei commissari. **E' evidente che l'Amministrazione ha operato al fine di sanare un vizio, dopo la notificazione del ricorso.**

La tempistica osservata dall'Amministrazione, sul punto, parla chiaro ed è assolutamente lampante: solo dopo la notifica del ricorso nel quale veniva censurata l'attività amministrativa la P.A. si determinava al fine di tentare di far trasparire la correttezza della nomina dei membri di Commissione. Quanto sopra può valere a far ritenere certamente fondate le argomentazioni e deduzioni svolte con il ricorso introduttivo e con il presente ricorso per motivi aggiunti, relative all'incompatibilità dei Commissari, che qui tutte possono intendersi integralmente richiamate anche per dovere di sinteticità ex art. 3 c.p.a. (cfr. cap. II infra).

Di fatto, si è verificata una "integrazione postuma della motivazione", motivazione individuabile nella (asserita) idoneità (smentita dai fatti, cfr. infra) dei Commissari a far parte della Commissione, in quanto in posizione di non incompatibilità (la pubblicazione dei Cv, invero, dovrebbe rispondere al dettame della trasparenza; viceversa, dalla pubblicazione emerge proprio quanto il ricorso introduttivo mirava a dedurre).

Come noto, anche la giurisprudenza ha ribadito a più riprese che la **integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo**, a maggior ragione quando sia in corso un giudizio, con ricorso attivato dalla ricorrente, **è inammissibile**.

La motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2841/2018; sez. III, sent. 7 aprile

2014, n. 1629; sez. IV, sent. 7 giugno 2012 n. 3376; Corte Costituzionale, ordinanza n. 92 del 2015).

Di qui la necessità evidente di censurare e annullare *l'attività amministrativa illegittima concretizzatasi nella tardiva e (asseritamente) "riparativa" pubblicazione dei Cv dei membri di Commissione*. Il piano del presente primo motivo di ricorso è ovviamente intrinseco, cioè relativo alla mera attività dell'Amministrazione, che va gravata e censurata in quanto tale.

Le qui seguenti deduzioni (cfr. cap II), invece, sostanziali e di merito sulla Commissione, dimostrano che i motivi di ricorso avverso la composizione della Commissione di concorso fossero fondati e dirimenti (cfr. infra).

\*\*\*

**II. INCOMPATIBILITÀ MEMBRI DI COMMISSIONE. VIZIO INVALIDANTE LE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9, 11 C. 1 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35-BIS D.LGS. 165/2001, NONCHE' ANCORA D.LGS. 32/2013.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6-BIS LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.**

Come visto in narrativa, in aggiunta al superiore motivo di ricorso, e aspetto ancor più rilevante, dalla suddetta pubblicazione dei curricula dei membri di Commissione sono emersi (e confermati) elementi (anche già dedotti con ricorso principale) di assoluta rilevanza al fine dell'accertamento del giudizio di *incompatibilità di taluni commissari in ragione di pregressi rapporti di collaborazione e di vita con candidati del concorso* posizionatisi, invero, tra i primi posti della (ancor non pubblicata ma ormai ufficiosamente) graduatoria definitiva di merito del concorso, come scaturente dalle prove orali.

Aspetto, questo, che come noto avrebbe dovuto indurre i commissari ad astenersi dal far parte della Commissione giudicatrice, per palese incompatibilità, e che dunque avrebbe dovuto condurre alla immediata sostituzione dei membri di Commissione con altri Commissari.

Aspetto che, dunque, in parte qua, produce vizio invalidante dell'operato della Commissione di concorso, che rende invalidi e inefficaci gli atti posti in essere da tale Commissione e dalla P.A. procedente (quali, ad esempio, la valutazione degli elaborati e la attribuzione dei punteggi).

In sostanza, dall'esame dei curricula pubblicati, sono emersi gli elementi dettagliatamente descritti in narrativa (cfr. supra).

Orbene, posto un quadro del genere, che colpisce per la rilevanza dei rapporti collaborativi e professionali, e per il coinvolgimento di alcuni tra i primi candidati che si stanno andando a



posizionare in graduatoria, quali potenziali vincitori (tra i primi cinque in sostanza), in punto di diritto è opportuno annotare quanto segue.

L'art. 11, d.P.R. n. 487/1994, relativo agli adempimenti della Commissione di concorso, stabilisce che: “prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. **I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile**”.

Orbene, giova appunto evidenziare, in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente, al suddetto articolo, che i componenti della commissione presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivano la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, **ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile**. La ratio della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Giova preliminarmente inquadrare l’argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha costantemente chiarito e affermato che l’esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l’obbligo di astensione (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360).

Orbene, visto il quadro inconfutabile emerso dalla sezione narrativa, appare, questo, essere quanto accaduto nel caso di specie.

Uguualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l’aver intrattenuto un qualsiasi rapporto collaborativo, di lavoro, di vita e comunanza con un candidato costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l’immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, **a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo** - recentemente introdotto dalla **L. 6 novembre 2012, n. 190** - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando

pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) **di astenersi “in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.**

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un canone di generale applicazione, che postula **ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; **pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.**

Con la conseguenza che tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi (ex multis, T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, **dopo l'emanazione della L. 190/2012**, sia quella di “impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità” (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

**Insomma il panorama normativo oggi è cristallino, sul punto, e non si può ritenere che la Commissione di concorso, nel caso de quo, non sia incompatibile, alla luce di tutto quanto visto, dedotto e provato in sezione narrativa e con allegazioni al presente ricorso.**

In sostanza, nel caso di specie una Commissione palesemente incompatibile con i candidati (posizionatisi tra le migliori posizioni potenziali) ha vistato le prove, valutato le stesse e gestito il concorso! Di qui l'evidente fondatezza dei due gravami (il ricorso odierno e quello introduttivo).

\*\*\*

*Si può aggiungere ancora ben altro, in punto di diritto.*

*L'obbligo di astensione del membro di Commissione sorge, come noto, per normativa e giurisprudenza consolidati, nell'ipotesi di comunanza di vita e rapporti professionali, come quelli dedotti e provati nel caso di specie odierno, di intensità tale da far ingenerare il **ragionevole dubbio** che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario; nonché, ancora, in caso di un concreto sodalizio di interessi di lavoro e professionali talmente intensi (come, appunto, nel caso di specie) da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza.*

*È, dunque, la particolare e significativa intensità dei rapporti di lavoro e di vita a determinare l'incompatibilità dei citati commissari, nel caso di specie (ex multis, **T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 05.07.2018, n.1016**).*

*In particolare, come noto, la giurisprudenza afferma che: “nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale” (ex multis, TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).*

*Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione (non è questo il caso, come visto!) tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di **un rapporto di collaborazione costante** (per non dire assoluta), come avviene nel caso di specie, determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (cfr. ex multis, **TAR Sicilia, sent. n. 2397/2016**).*

*Come evidenziato recentemente dall'ANAC nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c. spetta all'Amministrazione, che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.*

*Ne discende, juris et de jure, un vizio obiettivo e irrimediabile del concorso e dell'operato della Commissione, che pertanto deve essere accertato e dichiarato come invalido, per tutti i motivi sopra visti, da codesto Ecc.mo TAR.*

*La conseguenza sarà, logicamente, l'invalidazione dell'operato della Commissione e, **in via principale**, l'accoglimento della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati (con ricorso originale e con quello presente per motivi aggiunti) e rivalutazione delle prove scritte della ricorrente ad opera di altra Commissione, ferma la domanda di ammissione cautelare con riserva alla prova orale; ovvero, in subordine, potrà essere valutata da codesto Ecc.mo Collegio la domanda di annullamento integrale del concorso, in toto.*

\*\*\*

### **III. IN ORDINE AL MEMBRO DI COMMISSIONE PAGANO.**

*Le suesposte argomentazioni circa l'incompatibilità della Commissione valgono, anche se sotto profili differenti, per la dott.ssa Pagano.*

*Sempre dall'esame dei curricula dei commissari pubblicati in data 27.06.2019 sul sito dell'Amministrazione banditrice MIUR, infatti, emergono profili di illegittimità della nomina della dott.ssa Pagano quale membro di commissione.*

*Con Decreto del Ministro n. 560 del 23.07.2018 (gravato con il presente ricorso e con quello introduttivo), la Dott.ssa Rosaria Pagano risulta essere stata qualificata "Direttore Generale MIUR in quiescenza".*

*Orbene, nel curriculum pubblicato in data 27.06.2019 dal MIUR, la stessa dott.ssa Pagano dichiara di possedere la qualifica di Dirigente di I fascia. In realtà la stessa risulterebbe **Dirigente di II fascia** con incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dal 04.09.2014 al 30.04.2017 (circa 2 anni e sette mesi), periodo non sufficiente per transitare nella I fascia del ruolo dei Dirigenti.*

*Infatti, come noto, ai sensi dell'**art. 23 d.lgs. 165/2001** "(...) In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia (.....). I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni (....)".*

*Pertanto emergerebbe che quando la dott.ssa Pagano è stata collocata in quiescenza apparteneva ancora alla seconda fascia del ruolo dei dirigenti e non poteva aver acquisito la qualifica di **Direttore Generale** (qualifica tipica di un Dirigente di I fascia).*

*La Dott.ssa Pagano è stata selezionata ed indicata nel decreto di nomina della commissione quale Direttore Generale, ma di fatto la stessa è andata in quiescenza come dirigente di seconda fascia.*

*Da ciò emerge che il decreto di nomina è viziato irrimediabilmente e pertanto la dott.ssa Pagano non avrebbe potuto far parte della Commissione.*

\*\*\*

*In ordine alla domanda di rivalutazione o ricorrezione delle prove scritte della ricorrente ad opera di Commissione in diversa composizione, codesto stesso Ecc.mo TAR Lazio in più occasioni, in casi analoghi, l'ha disposta (ex multis, sez. I quater, ord. n. 8606/2018).*

*Per cui si domanda, in via principale, previo annullamento dei provvedimenti gravati con il presente ricorso e con quello introduttivo, e pur sempre nel solco delle domande e deduzioni formulate con il ricorso introduttivo, di ordinare la rivalutazione dei temi delle prove scritte della ricorrente ad opera di Commissione in nuova e diversa composizione, fermo restando ogni più opportuno provvedimento cautelare relativo all'ammissione alla prova orale.*

*Solo in subordine, ancora, sempre nel solco del ricorso introduttivo, si conferma la domanda di annullamento in toto del concorso.*

\*\*\*

#### **ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI**

#### **ANCHE MONOCRATICHE INAUDITA ALTERA PARTE**

Il *fumus* traspare dai motivi del presente ricorso e dei ricorsi precedenti.

In ordine al *periculum* del richiesto provvedimento cautelare, si consideri, come esposto in narrativa, anzitutto, che la richiesta cautelare urgente è necessitata **in riferimento alle novità emerse in merito al concorso e alle connesse determinazioni dell'Amministrazione, maturate negli ultimissimi giorni.**

Si consideri, infatti, in ordine al *periculum* del richiesto provvedimento cautelare, che:

*e. l'Amministrazione Ministeriale resistente è stata autorizzata ad ulteriori assunzioni di dirigenti amministrativi* (ultronee rispetto ai 5 posti messi a concorso) *anche mediante scorrimento della graduatoria di cui al presente concorso*, ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. DPCM del 20 agosto 2019 ALL., art. 4 e tabella 4);

*f. da ultimo, le Organizzazioni sindacali hanno reso noto, proprio in data 12.12.2019, che il MIUR procederà ad ulteriori assunzioni per i dirigenti, e che verranno assunti, sempre entro questo mese di dicembre, sia i 5 vincitori che i 40 idonei della graduatoria del presente concorso* (cfr. nota CGIL prot. n. 662/FP 2019 ALL.);

*g. negli stessi termini "ampliativi" delle assunzioni relative alla graduatoria de qua erano già intervenuti il Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e il conseguente correlato Piano di Integrazioni adottato a seguito delle risorse finanziarie aggiuntive concesse al Ministero ai sensi dell'art. 1, co. 301, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. Piano triennale ALL. e*

Integrazioni prot. 7561 del 08.03.2019 ALL.), **bensì non era assolutamente chiaro quale fosse la tempistica del predetto scorrimento invece oggi disposto, e neanche quale fosse la portata, visto che oggi è attestata la previsione imminente di scorrimento e assunzione di tutti gli idonei;**

**h.** da ultimo, infatti, **a suggello definitivo delle rinnovate e legittime esigenze cautelari della ricorrente,** con “Direttiva” del Ministro prot. n. 1132 del 09.12.2019 (ALL.), pubblicata sul sito dell’Amministrazione e del concorso in data **13.12.2019**, concernente i posti disponibili per l’assunzione dei candidati della graduatoria del concorso a 5 posti di dirigente amministrativo, è stato decretato che le assunzioni avverranno nei limiti e nei tempi consentiti nei decreti e nelle note di autorizzazione all’assunzione, previsti dalle norme vigenti, onde consentire, tra l’altro, *“lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al D.D.G. n. 283 del 19/3/2018 per i rimanenti 15 posti, anche mediante assunzione di 4 unità di personale presenti nella predetta, in luogo delle 4 unità previste originariamente da reclutare in graduatorie di altre amministrazioni”*; inoltre, la Direttiva decreta che i posti dirigenziali disponibili, come da tabella allegata alla Direttiva medesima, vengono individuati in n. 45 posti, **esattamente quanti sono gli idonei e i vincitori (sommati) del concorso per cui è causa** (cfr. pag. 4 Direttiva, *“CONSIDERATE le vacanze di posti nella dotazione organica dirigenziale di seconda fascia negli uffici dell’amministrazione centrale e periferica; DECRETA art 1: i posti dirigenziali non generali disponibili a conclusione del concorso a cinque posti, bandito con DDG n 283 del 19/3/2018, sono indicati dalla tabella allegata, che è parte integrante del presente decreto*; n. b. da tabella il totale è 45; ALL.).

D’altro canto, il pregiudizio in capo all’Amministrazione collegato alla eventuale sospensiva dello scorrimento non sussiste, **in quanto i 5 “vincitori” sono stati già assunti e contrattualizzati.**

In ragione di quanto sopra, non risultando, al momento, ancora assunti gli “idonei” del concorso *de quo* e sussistendo l’ipotesi concreta di imminente scorrimento della graduatoria, occorre un provvedimento cautelare di **sospensione della possibilità di scorrere la graduatoria e assumere nuovi candidati,** nelle more dell’espletamento dell’anelata e necessaria rivalutazione degli elaborati della ricorrente ad opera di nuova Commissione, e dell’eventuale successiva prova orale della stessa. Infatti, l’odierna ricorrente aveva già domandato, per mezzo del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, sulla scorta di tutti i vizi della procedura e della valutazione ivi dedotti, di ottenere il provvedimento cautelare di ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, essendo attestato oramai che l’operato della Commissione, nei propri confronti e generalmente, fosse qualificabile come illegittimo.

**Tale illegittimo operato della Commissione comporta, per la ricorrente, il diritto ad ottenere una ri-correzione o ri-valutazione ad opera di Commissione in nuova composizione, in via principale.** E' giusto, cioè, che alla ricorrente sia assicurata una effettiva e regolare, legittima, *chance* di giusta correzione e valutazione dei propri elaborati, atteso che, come dimostrato in ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, la Commissione non ha operato legittimamente.

Peraltro la ricorrente, recentemente, dopo la pubblicazione della graduatoria, ha avuto accesso agli elaborati degli idonei e vincitori, e così si riserva di dedurre ulteriori eventuali vizi propri della medesima graduatoria, e del concorso, scaturenti dall'analisi a tutto tondo dell'operato della Commissione, tuttavia nelle more è necessario, in punto di *periculum*, oggi, che, nelle more della ri-valutazione o ri-correzione degli elaborati, venga impedito all'Amministrazione di "scorrere" la graduatoria e assumere/contrattualizzare i candidati idonei collocati in graduatoria, ovvero vengano procrastinati tali adempimenti. E' chiaro, infatti, che se l'Amministrazione dovesse nominare nuovi vincitori e/o contrattualizzare gli idonei in graduatoria, **l'esigenza cautelare della ricorrente, come rinnovata e necessitata per effetto delle suesposte, recentissime, determinazioni amministrative, non potrebbe più essere soddisfatta medio-tempore, nell'attesa della definizione del presente giudizio.**

Le suddette circostanze impongono di proporre ricorso con istanza cautelare di due tipi:

1) un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., *inaudita altera parte*, al fine di ottenere la sospensione cautelare immediata delle facoltà di scorrimento e contrattualizzazione di ulteriori idonei, nelle more della definizione della presente istanza cautelare, **consentendo alla ricorrente di poter trovare una situazione inalterata quanto alle assunzioni, nelle more della anelata ri-correzione o ri-valutazione delle proprie prove**, giustificata per effetto di quanto dedotto in ricorso e motivi aggiunti, nonché di quanto ci si riserva di dedurre sulla scorta dell'accesso agli atti;

2) un provvedimento cautelare, anche assunto all'esito dell'udienza in camera di consiglio, *ex art. 55 c.p.a.*, che disponga la immediata **ri-correzione o ri-valutazione** delle prove o elaborati della ricorrente ad opera di Commissione in nuova composizione, che all'uopo il MIUR dovrà nominare su ordine di codesto Ecc.mo TAR adito.

**D'altro canto, il pregiudizio in capo all'Amministrazione collegato alla eventuale sospensione nei termini suddetti non sussiste, in quanto i 5 vincitori sono stati già assunti e contrattualizzati, sicché sospendere temporaneamente lo scorrimento, peraltro, non incide in alcun modo sulle necessità dell'Amministrazione e in ogni caso la sospensione è limitata al tempo necessario per la rivalutazione delle prove della ricorrente e all'eventuale fase orale successivamente scaturente.**

Dunque la **domanda principale proposta con la presente istanza cautelare, previa sospensiva di scorrimento e contrattualizzazione nuovi idonei, è, nel solco e in virtù delle domande già poste nel presente giudizio dalla ricorrente, di rivalutazione ad opera di altra Commissione.** In ordine alla **domanda di rivalutazione o ricorrezione delle prove scritte dei ricorrenti ad opera di Commissione in diversa composizione**, codesto stesso Ecc.mo TAR Lazio in più occasioni, in casi analoghi, l'ha disposta (*ex multis*, **sez. I quater, ord. n. 8606/2018**).

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

#### **AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.**

Si conferma la richiesta istruttoria di nomina di CTU o verificatore, già formulata nel ricorso introduttivo. In ordine al punteggio ottenuto dalla ricorrente alle due prove scritte, sembra chiaro che il giudizio comminato risulti inficiato dai vizi di legittimità delle operazioni della Commissione esaminatrice, per come dedotti e rappresentati nel corpo del ricorso *de quo* (cfr. paragrafo VIII; *supra*). Tale valutazione, pertanto, appare manifestamente irragionevole per i diversi motivi visti, e risulta vistosamente non in linea con la preparazione della ricorrente.

Ciò comporta che la scrivente difesa confermi necessariamente, anche in questa fase, di censurare l'operato della Commissione sotto il profilo dedotto, e la relativa valutazione, anche in quanto manifestamente irragionevole, emanata dalla Commissione in riferimento alle prove della ricorrente, anche per mezzo di CTU e/o per mezzo di pareri di esperti, *pro veritate*, di cui ci si riserva sin d'ora, in ogni caso, la richiesta, e il deposito, anche in corso di causa.

Cautelativamente, sul punto, ci si riserva sin d'ora, quindi, di voler nominare un CTU o verificatore al fine di far riesaminare le prove della ricorrente e/o di voler ordinare, all'uopo, la nomina di nuova Commissione, al fine di pervenire ad una nuova valutazione delle prove della ricorrente.

In aggiunta, si confermano e ripropongono le domande istruttorie già rivolte a codesto Ecc.mo TAR nei precedenti ricorsi.

\*\*\*

### **SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Fermo restando che la maggior parte dei controinteressati si sono costituiti e ad essi viene notificato il presente ricorso, solo per tuziorismo si domanda all'Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio di autorizzare eventuale notifica per pubblici proclami:

#### ***Premesso che***

- le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati che hanno partecipato alla fase della prova selettiva del concorso in oggetto, e che per tale ragione, ove il Collegio ritenga necessario, può diventare indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti, dei potenziali vincitori e anche nei confronti della Commissione;



- il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica; - si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR;
- recente giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio ed in particolare: ordinanza dell'Ecc.ma Sezione III-bis, n. 9506 del 7 novembre 2013, decreto del Presidente della Sez. III-bis n. 23921/2013, ordinanza della sez. I-ter n. 1217/2014, hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa,

#### PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente ricorso per motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

#### P.Q.M.

Alla luce delle superiori integrazioni svolte con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente chiede, *contrariis reiectis*, in particolare, previ provvedimenti cautelari nei sensi esposti, e pur sempre nel solco delle domande e deduzioni formulate con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti:

- in via principale di annullare i provvedimenti impugnati nei sensi esposti e, per l'effetto, **ordinare la rivalutazione dei temi delle prove scritte della ricorrente ad opera di Commissione in nuova e diversa composizione**, fermo restando ogni più opportuno eventuale provvedimento cautelare relativo all'ammissione alla prova orale e comunque disponendo che, in caso di esito positivo della nuova valutazione, venga conseguentemente disposta la prova orale e l'eventuale collocamento in graduatoria per i meritevoli idonei;
- solo in subordine, ancora, sempre nel solco del ricorso introduttivo, si propone la domanda di annullamento del concorso a partire dalla fase della prova scritta con conseguente ripetizione della prova scritta, e della successiva prova orale, per tutti i candidati del concorso;
- ancora più in subordine, e solo in via residuale, quale *extrema ratio*, si conferma la domanda di annullamento *in toto* del concorso, oltre che l'accoglimento di tutte le domande esposte con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, che qui possono intendersi ovviamente integralmente ripetute e trascritte.

In via istruttoria, si domanda di accogliere le richieste istruttorie tutte per come segnalate nell'apposito spazio (cfr. *supra*).

Con vittoria di spese, diritti, onorari da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario.

Si dichiara che il contributo unificato per la presente è pari ad euro 325 (pubblico impiego).

**Roma, 14 dicembre 2019**

**Avv. Vincenzo Iacovino**